

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 4.

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 7.

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 marzo 2006, n. 61.

Legge regionale n. 2/2006, art. 6, comma 104. Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui alla legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 168, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili». Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 marzo 2006, n. 062/Pres.

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 065/Pres.

Legge regionale n. 8/2003. Art. 3, regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 070/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 071/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 marzo 2006, n. 073/Pres.

Regolamento recante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0393/2004 in materia di pesca e acquacoltura. Approvazione Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 69 (Istituzione della riserva naturale regionale guidata «Borsacchio» nel comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della legge regionale n. 6/2005 recante: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2005) e 1 della legge regionale n. 33/2005 Pag. 19

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 4.

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione dei criteri generali di cui all'art. 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152/1999, si intende per:

a) «evento meteorico» una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;

b) «acque meteoriche di dilavamento» la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

c) «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

d) «acque di seconda pioggia» la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;

e) «acque pluviali» le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;

f) «superficie scolante» l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento;

g) «acque di lavaggio» le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;

h) «rete di raccolta delle acque meteoriche» l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

Art. 3.

Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;
- 11) carrozzerie;

b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999.

2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.

3. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.

4. Nei casi di cui al comma 3 l'autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4.

C o m p e t e n z e

1. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 26/2003, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici di cui all'art. 3 (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) è:

- a) il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
- b) la provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

2. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all'art. 3 provengano da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono attività soggette alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nell'ambito delle procedure previste dal decreto stesso in ordine al rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 5.

Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Tutte le superfici scolanti di cui all'art. 3 devono essere impermeabili.

2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d'acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).

3. Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 6.

Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell'autorità competente di cui all'art. 4, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico prescritti dall'art. 7.

2. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare in corpi d'acqua superficiali non possono essere scaricate.

3. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire che i campionamenti possano essere eseguiti con le modalità prescritte dal presente regolamento.

4. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.

Art. 7.

Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico e approvati dall'autorità d'ambito di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 26/2003;

b) in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto stesso;

c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto stesso.

2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/1999 e il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

Art. 8.

Prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Le superfici scolanti di cui all'art. 3 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

2. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.

3. I materiali derivati dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 9.

Domanda di autorizzazione

1. Per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata domanda di autorizzazione all'autorità competente di cui all'art. 4. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999.

2. La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della vigente disciplina, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del presente regolamento.

3. La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull'autorizzazione allo scarico delle acque reflue eventualmente posseduta e sui provvedimenti amministrativi con cui sia stata eventualmente rilasciata l'autorizzazione a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e precisare il recapito in cui si intendono scaricare, o continuare a scaricare, le acque di prima pioggia e di lavaggio, giustificando l'eventuale richiesta di derogare all'ordine preferenziale di cui all'art. 7.

4. Nella domanda può essere richiesto:

a) che per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) l'autorizzazione sia rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione;

b) che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);

c) che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale l'autorizzazione sia rilasciata in base al trattamento di cui all'art. 5, comma 4.

5. Alla domanda deve essere allegata una relazione, corredata da planimetrie, grafici, relazioni di calcolo e da quanto necessario ad illustrare dettagliatamente:

a) le superfici scolanti di cui all'art. 3, gli edifici ed installazioni di cui esse costituiscono pertinenze e la specifica natura delle attività che si intendono svolgere o continuare a svolgere su tali superfici e negli inerenti edifici o installazioni e le relative modalità di svolgimento, precisando le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finiti e i sistemi di movimentazione sulle superfici stesse;

b) la situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue e ogni elemento sugli interventi definiti per realizzare o regolarizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche ed i relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, le vasche di prima pioggia, gli impianti di trattamento e lo scarico di tali acque, di quelle di seconda pioggia e di quelle pluviali, motivando le scelte compiute;

c) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera a), il grado di abbattimento garantito dai sistemi di trattamento installati o che si intendono installare, supportato da esauriente documentazione di letteratura e tecnico-commerciale;

d) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera b), i motivi per i quali si ritenga che solo da una parte della superficie scolante possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;

e) le eventuali modifiche, rispetto alla situazione in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue possedute, intervenute in merito agli elementi di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999.

6. Ai fini di cui all'art. 3, comma 4, la domanda di cui al comma 1 contiene dettagliate informazioni in ordine alle materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quanto altro accatastato o depositato sulle superfici di cui all'art. 3, comma 3 e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati per limitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

7. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti e sono determinate e liquidate secondo le modalità di cui all'art. 45, comma 10, del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 10.

Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti

1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli che all'entrata in vigore del presente regolamento sono destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A., il cui termine per l'inizio delle attività sia decorso e in tali atti ne sia stata espressamente prevista la destinazione allo svolgimento delle attività suddette.

2. Per gli edifici o installazioni di cui al comma 1 la domanda di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente di cui all'art. 4 autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, invitando eventualmente il soggetto responsabile a fornire, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta, chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute non adeguate, nel qual caso il termine per la pronuncia si intende interrotto.

4. Con l'autorizzazione allo scarico sono prescritti i termini per la realizzazione delle opere occorrenti a regolarizzare la situazione in atto e per l'avvio e la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento. I termini sono fissati di norma in non oltre trentasei mesi e possono essere ridotti, comunque a non meno di diciotto mesi, per le opere o parti di esse necessarie a regolarizzare situazioni di particolare gravità.

5. Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento il soggetto responsabile informa l'autorità competente di cui all'art. 4. In tal caso, previo accertamento positivo da parte dell'autorità stessa, l'autorizzazione è definitivamente perfezionata.

Art. 11.

Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi

1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al presente regolamento, per i quali all'entrata in vigore dello stesso non siano ancora stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A., il cui termine per l'inizio delle attività non sia decorso.

2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio degli edifici e installazioni di cui al comma 1 deve essere presentata la domanda di cui all'art. 9 ai fini della preventiva autorizzazione allo scarico.

3. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 10, comma 3.

4. L'autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.

Art. 12.

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

2. Lo scarico di cui al comma 1 può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini predetti.

3. Nel caso in cui la medesima autorità competente di cui all'art. 4 debba autorizzare anche lo scarico delle acque reflue, come previsto dall'art. 9, comma 1, è rilasciata un'unica autorizzazione relativa all'insieme degli scarichi.

4. Per gli edifici o le installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue, l'autorizzazione di cui al comma 3 si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue si osservano anche, o qualora sussistano incompatibilità solo, le disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 13.

Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.

2. La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all'art. 9, comma 5, nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione di cui al comma 1.

3. L'autorità competente di cui all'art. 4, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescrivere la separazione e il trattamento di cui al presente regolamento; l'autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi di cui al comma 2 e alla verifica dell'assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione di un pozzetto, derivato dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che consenta l'accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni.

4. Nel caso di riscontro negativo, l'autorità competente prescrive il termine per l'adeguamento della domanda di autorizzazione, trovando applicazione nella fattispecie le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 14.

Campionamenti e accertamenti

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall'art. 7 per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale approva le direttive per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3.

3. Le spese per i sopralluoghi, i rilievi, i controlli, i prelievi e gli accertamenti analitici eseguiti in vigenza dell'autorizzazione sono a carico dei titolari dello scarico qualora evidenzino il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o dell'autorizzazione stessa.

4. Per i metodi di campionamento e analisi si applicano le disposizioni del punto 4 metodi di campionamento ed analisi di cui all'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999.

5. Nei casi in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi di trattamento e del corrispondente programma di gestione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a), il soggetto responsabile deve tenere a disposizione dell'autorità cui compete il controllo la documentazione necessaria all'accertamento delle modalità di gestione adottate.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. La giunta regionale adegua il regolamento tipo di igiene locale, approvato con deliberazione della giunta regionale 28 marzo 1985, n. 49784, così come successivamente modificato ed integrato, alle disposizioni del presente regolamento, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Nei successivi centottanta giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti di igiene locale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 marzo 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/40 del 14 marzo 2006.

06R0235

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 7.

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 20 del 17 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13/2002

1. Al comma 26 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.»

2. Dopo il comma 26 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2002 è inserito il seguente:

«26-bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c-bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 maggio 2006

ILLY

(Omissis)

06R0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 marzo 2006, n. 61.

Legge regionale n. 2/2006, art. 6, comma 104. Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui alla legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 168, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 12 del 22 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 4, comma 168, della legge regionale n. 1/2005 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres. di data 7 luglio 2005 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0435/Pres. di data 12 dicembre 2005, che ha apportato modifiche ed integrazioni al regolamento approvato col citato decreto del Presidente della Regione n. 0220/2005/Pres.;

Visto l'art. 6, comma 104, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) che ha sostituito l'art. 4, comma 168, della legge regionale n. 1/2005, autorizzando l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per l'acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità e per il superamento delle barriere architettoniche di soggetti diversamente abili;

Considerato che al fine di soddisfare le introdotte finalità di legge è necessario modificare il regolamento di cui sopra, nel senso:

di prevedere che i soggetti beneficiari possano anche acquistare *ex novo*, oltretutto sostituire, gli automezzi utilizzati per la mobilità e il superamento delle barriere architettoniche delle persone con disabilità;

di fissare, ai fini del riparto delle risorse disponibili, specifiche percentuali di destinazione privilegiando la sostituzione degli automezzi in relazione alla originaria esigenza di incentivare lo svecchiamento e l'efficienza del parco mezzi esistente;

di consentire altresì l'utilizzo delle risorse eventualmente residue all'interno di una percentuale di destinazione per il finanziamento di eventuali domande rimaste inavese nell'altra;

di fissare in fase di prima applicazione ed in deroga ai termini stabiliti dal regolamento il termine del 30 aprile 2006 per la presentazione delle istanze di concessione del contributo per l'acquisto *ex novo* degli automezzi, nonché per l'eventuale modifica e/o integrazione di quelle già presentate entro il 1° marzo 2006 per il rinnovo del parco mezzi;

di adeguare la documentazione da presentare in relazione alle modifiche su indicate;

Vista la bozza regolamentare predisposta dalla direzione centrale pianificazione, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto recante modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 104, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) al «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui all'art. 4, comma 168, legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2006, n. 346;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 104, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) al «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui all'art. 4, comma 168, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres. di data 7 luglio 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 marzo 2006

ILLY

(Omissis)

06R0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2006, n. 062/Pres.

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 15 del 12 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 recante «Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive», ed in particolare l'art. 5 che pone in capo alle regioni il compito di istituire ed aggiornare i suddetti albi ed elenchi;

Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Vista la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 6, comma 4, che istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), e prevede l'adozione di un regolamento che fissa i requisiti per la loro istituzione, nonché l'aggiornamento dei medesimi, in armonia con quanto previsto dall'accordo del 25 luglio 2002 sopra richiamato;

Visto il comma 5, art. 6, della legge regionale n. 14/2003 ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito per brevità denominate CCIAA, per l'affidamento della tenuta, gestione e revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne;

Ritenuto di affidare alle CCIAA, previo consenso delle medesime, la tenuta, la gestione e la revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne e di regolarne l'operatività a mezzo convenzione;

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificata dall'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2004, n. 18 che autorizza la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati CAA, nei procedimenti amministrativi di competenza;

Atteso che a termini dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante le finalità per la costituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, i dati dello schedario vitivinicolo nazionale costituiscono il fondamentale punto di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento degli albi ed elenchi in parola;

Considerato che lo schedario vitivinicolo è in fase di aggiornamento e che pertanto non sussiste ancora la piena operatività dello stesso per consentire alle ditte richiedenti l'immediata iscrizione dei vigneti ai suddetti albi ed elenchi;

Ritenuto peraltro opportuno adottare apposito regolamento al fine di porre le CCIAA nella condizione di organizzare per tempo la propria operatività per la vendemmia 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 ed in particolare l'art. 1, comma 6, relativo alla determinazione delle superfici vitate;

Vista la deliberazione 26 novembre 1997 dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998, relativa all'Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, riportante, tra l'altro, la specifica modulistica nonché i codici delle varietà di vino delle attuali denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istitutivo della Carta dell'agricoltore e del pescatore ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede l'identificazione delle aziende agricole attraverso apposito codice denominato CUAA;

Ritenuto, al fine di semplificare la terminologia della nomenclatura, di definire con il termine «Albo» la dicitura «Albo dei vigneti», per i vini siano essi a denominazione di origine controllata (DOC) che a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), più brevemente definiti entrambi a «denominazione di origine (DO)» e con il termine «Elenco», l'Elenco delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (IGT);

Ritenuto opportuno, al fine di rendere coerenti le quantità di uve che si possono ottenere in vigneti giovani come pure in quelli sovrainnestati, con le quantità di vino rivendicabili a DO ovvero a IGT, di fissare i parametri produttivi massimali per i primi anni di produzione della vite;

Considerato che la Regione, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 16, comma 5, della legge n. 164/1992, ha il compito di determinare annualmente le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nonché la relativa produzione massima classificabile e, considerato altresì che le rese produttive dei vigneti sono condizionate localmente da fenomeni atmosferici avversi;

Sentiti le Camere di commercio della regione, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti nel territorio regionale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 di data 20 febbraio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 marzo 2006

ILLY

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle proprie produzioni vitivinicole di qualità, richiamati gli ambiti pedoclimatici del territorio regionale a spiccata vocazione per la coltivazione della vite, nonché le varie tipologie di vitigni in grado di fornire produzioni vinicole riconosciute per qualità e tipicità, istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **Denominazione di origine (DO):** il nome geografico di una zona utilizzato per designare un prodotto controllato (DOC) ovvero controllato e garantito (DOCG), di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono espressione dell'ambiente naturale e dei fattori umani;

b) **indicazione geografica tipica (IGT):** il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva;

c) **denominazione di origine interregionale:** il nome geografico di una zona viticola che ricade su una parte di territorio pertinente a due regioni con il quale vengono designati prodotti a DO ovvero a IGT;

d) **sottozona:** il nome geografico di una zona viticola ricompresa all'interno di una o più zone DOC per designare prodotti ottenuti con regole maggiormente disciplinate della DOC di appartenenza;

e) **unità vitata:** la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;

f) **vigneto (DOC) o vigna (IGT):** insieme di una o più unità vitate, omogenee per destinazione produttiva, vitigno, e tali da poter essere considerate un'unica unità produttiva ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche;

g) **vigna (menzione):** vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate contigue aventi la medesima tipologia di vitigno;

h) **campagna viticola:** la campagna di produzione con inizio 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

i) **opzione vendemmiale:** la facoltà concessa al produttore di produrre dallo stesso vigneto più vini a DO o ad IGT, anche derivanti dagli stessi vitigni;

l) **albo ed elenco:** insieme di informazioni facenti riferimento ai dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate, implementati delle informazioni relative ai raggruppamenti di unità vitate che concorrono a formare i vigneti, delle rese consentite e degli eventuali toponimi riconosciuti dai disciplinari.

Art. 3.

Enti incaricati all'istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi a DO e degli elenchi a IGT e strutturazione degli stessi

1. Le unità vitate ricomprese nel quadro C delle dichiarazioni delle superfici vitate costituenti lo schedario viticolo regionale tenuto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Direzione centrale, costituiscono l'elemento di riferimento per l'istituzione e aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) costituiscono e gestiscono gli albi dei vigneti a DO distinti per:

- denominazione di origine geografica di una zona viticola;
- sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione;
- tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione;
- specificazione di vitigno.

3. Le CCIAA costituiscono e gestiscono gli elenchi delle vigne a IGT distinti per:

- indicazione geografica di una zona viticola;
- tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione;
- specificazione di vitigno.

4. L'attività delle CCIAA di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata da apposita convenzione con l'amministrazione regionale.

5. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici.

Art. 4.

Iscrizione dei vigneti all'albo e/o all'elenco

1. I produttori, conduttori di terreni vitati, che intendono designare un proprio vino con una DO ovvero con una IGT, iscrivono i relativi vigneti, come definiti all'art. 2, in apposito albo o elenco istituito ai sensi dell'art. 3.

2. L'iscrizione all'albo o all'elenco, e i relativi aggiornamenti, avviene, su denuncia dei vigneti da parte del produttore, contestualmente all'aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate nonché di modifica del potenziale viticolo mediante procedure informatiche accreditate.

3. È preclusa ogni possibilità di iscrizione e conseguente rivendicazione della produzione DO o IGT di un vigneto le cui unità vitate non risultino identificate nello schedario viticolo.

4. Ai fini del comma 2 l'iscrizione all'albo o all'elenco avviene secondo i contenuti protocollari previsti dai tracciati dello schedario viticolo e le istruzioni per la predisposizione e la compilazione dei quadri a), b), e c), allegati all'Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 - serie generale - del 10 settembre 2002.

5. Ogni produttore, conduttore di terreni vitati, è identificato all'albo o all'elenco con il codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA).

Art. 5.

Procedure per l'iscrizione

1. La denuncia dei vigneti, quale domanda di iscrizione degli stessi all'albo o all'elenco, è redatta a cura dei conduttori interessati su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), e presentata entro i termini previsti dall'art. 7.

2. La denuncia è inoltrata alla CCIAA competente per territorio per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) riconosciuti, che operano per delega dei produttori e che hanno sottoscritto apposita convenzione con l'amministrazione regionale, anche ai fini di cui all'art. 13, secondo i contenuti del manuale delle procedure predisposto dalla Direzione centrale; in tal caso le denunce possono essere trasmesse alle CCIAA in via telematica.

3. È consentita la richiesta di iscrizione di uno o più vigneti in un'unica dichiarazione, anche se pertinente a più albi o elenchi.

4. Il CAA, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo aziendale, richiede, qualora non effettuate precedentemente, le verifiche di campagna secondo le procedure di cui all'art. 6.

5. Sulla base dei dati acquisiti allo schedario vitivinicolo nonché dell'accertamento di campagna di cui all'art. 6, comma 1, circa l'idoneità del vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, il CAA trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento del quadro C dello schedario viticolo per la validazione dei dati e alla CCIAA la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto.

6. La CCIAA, presa visione per via telematica della validazione o meno delle unità vitate al quadro C dello schedario viticolo, in caso positivo procede all'iscrizione degli stessi dandone comunicazione al CAA.

7. Qualora le superfici vitate siano state in tutto o in parte ritenute non idonee all'iscrizione, la CCIAA ne dà notizia al richiedente ed ai CAA entro il 20 agosto di ogni anno.

8. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998.

Art. 6.

Accertamento dell'idoneità dei vigneti all'iscrizione

1. L'accertamento dell'idoneità di un vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, è effettuato dalla Direzione centrale, che può avvalersi di soggetti terzi previa stipula di specifica convenzione.

2. Le procedure per l'accertamento e le modalità di trasmissione degli atti tra direzione centrale, C.C.I.A.A. e CAA ed eventuali soggetti convenzionati per gli accertamenti in campo, sono stabilite con apposito manuale delle procedure predisposto dalla direzione centrale.

3. Mediante la verifica in campagna è determinata la superficie di ciascuna unità vitata iscrivibile, destinata a costituire il vigneto.

4. L'accertamento di cui al comma 1 non ha luogo nella campagna viticola nel corso della quale è avvenuto l'impianto.

5. La superficie vitata iscrivibile è determinata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2000.

6. Qualora la superficie accertata risulti diversa da quella eventualmente già indicata nel quadro B dello schedario viticolo, il CAA ne propone alla Direzione centrale la correzione d'ufficio anche prescindendo da esplicita richiesta di rettifica da parte del produttore e informa il produttore dell'avvenuta validazione della superficie.

Art. 7.

Presentazione delle domande di iscrizione e di variazione agli albi e/o elenchi

1. Le domande di nuova iscrizione o di variazione che comportino modificazioni tecnico produttive quali sovrainnesto, forma di allevamento e densità di impianto sono presentate alla CCIAA competente per territorio viticolo per il tramite dei CAA che provvedono ad aggiornare preliminarmente lo schedario viticolo. Le richieste di iscrizione e di variazione vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Gli accertamenti tecnici di competenza si concludono entro il 20 agosto successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 8.

Parametri produttivi

1. Le produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DO o IGT entro i limiti produttivi di cui al presente articolo.

2. L'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla terza campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto.

3. Ai fini del comma 1:

a) la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto è pari a zero;

b) la prima campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore al 40 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

c) la seconda campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore all'80 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

d) la terza campagna viticola successiva a quella di impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

e) il primo anno successivo a quello in cui è avvenuto il sovrainnesto non può essere superiore al 70 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

f) il secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il sovrainnesto può essere pari al 100 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.

4. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le rese unitarie possono essere aumentate nella misura e alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 164/1992, ad eccezione delle prime due campagne successive a quella dell'impianto.

Art. 9.

Opzioni vendemmiali

1. Il produttore, conduttore di terreni vitati, che intende avvalersi della facoltà di optare per la scelta vendemmiale tra varie DO, sottozone e IGT coesistenti sulle stesse aree vitate, in modo da rivendicare le produzioni DO e IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'art. 7 della legge n. 164/1992, deve iscriverne preliminarmente i vigneti distintamente in ogni albo e in ogni elenco.

2. I superi di resa previsti dall'art. 10 comma 1 lettera c), della legge n. 164/1992 possono rientrare nella corrispondente IGT.

Art. 10.

Cancellazioni delle superfici

1. Le cancellazioni delle superfici dagli albi avvengono nei casi di:

a) richiesta esplicita da parte del produttore;

b) d'ufficio ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b), della legge n. 164/1992 per mancata rivendicazione da almeno tre anni consecutivi.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 164/1992, i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non sono stati oggetto di denuncia di produzione delle uve vengono cancellati d'ufficio dall'albo stesso; sono altresì cancellati dall'albo qualora le unità vitate costituenti i vigneti vengano eliminate dal quadro C dello schedario viticolo.

3. Al fine di limitare le cancellazioni e le conseguenti reinscrizioni dei vigneti agli albi o elenchi per effetto del comma 2, le CCIAA anteriormente, alla terza denuncia di produzione delle uve, informano i produttori sulla condizione dei rispettivi vigneti.

4. La cancellazione di un vigneto dall'albo o dall'elenco è comunicata da parte della CCIAA alla Direzione centrale e al CAA per le modifiche al quadro C dello schedario viticolo.

Art. 11.

DO interregionali

1. Al fine di rendere univoci i criteri e le modalità procedurali per quanto concerne gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento e alla gestione degli albi e degli elenchi a carattere interregionale, che vedono coinvolte le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per quanto concerne la DOC Lison-Pramaggiore e le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, per quanto concerne l'IGT Delle Venezie, la Direzione centrale mediante protocolli d'intesa con le suddette amministrazioni e gli organismi dalle stesse incaricati alla tenuta degli albi e degli elenchi, individua le misure di raccordo necessarie per consentire l'operatività degli stessi.

Art. 12.

Compiti dell'amministrazione regionale

1. La Regione, nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta con i CAA ai sensi della legge regionale n. 1/2003, art. 8 come modificata dalla legge regionale n. 18/2004, affida ad essi l'istruttoria delle domande di iscrizione agli albi e agli elenchi e l'eventuale proposta di modifica del quadro C dello schedario.

2. La Regione inoltre:

a) adotta con decreto del direttore del servizio competente la necessaria modulistica funzionale alla gestione dell'albo e dell'elenco, in conformità alle disposizioni che regolano la gestione dello schedario viticolo;

b) adotta la gestione informatica compatibile con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

c) predispose, in collaborazione con le CCIAA e i CAA, un manuale operativo relativo alle modalità e procedure per la gestione e aggiornamento degli albi e degli elenchi, nonché dei procedimenti relativi ai controlli di campagna;

d) indica le modalità di controllo sulle rese vendemmiali e determina, conformemente all'art. 16, comma 5, della legge numero 164/1992, le rese medie unitarie indicative della DOCG e delle DOC e la produzione massima conseguibile dalle stesse;

e) comunica alle CCIAA le delimitazioni territoriali entro le quali si sono verificati gli eventi calamitosi che ne hanno limitato la produzione e la relativa percentuale di danno.

3. Le CCIAA comunicano alla Direzione centrale, anche per via telematica, l'entità delle rivendicazioni delle denominazioni di origine da parte dei produttori di vigneti nelle aree di cui al comma 2, lettera e).

Art. 13.

Istituzione dell'Albo - Iscrizioni provvisorie

1. La denuncia dei vigneti per la costituzione del nuovo albo e/o elenco, viene redatta a cura dei conduttori interessati all'atto dell'allineamento dello schedario viticolo su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a).

2. La richiesta di iscrizione di un vigneto all'albo o all'elenco è effettuata, previo accorpamento delle unità vitate della stessa varietà nel rispetto dei disciplinari di produzione cui fa riferimento. Un vigneto può essere costituito anche da una sola unità vitata; è pure consentita la costituzione di uno o più vigneti per ogni varietà.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è presentata in bollo alla CCIAA da parte del conduttore per il tramite del CAA unitamente alla ricevuta di versamento degli eventuali diritti di segreteria della CCIAA competente per territorio e viene conservata all'interno del fascicolo del produttore, presso il CAA stesso.

4. Il CAA, esperita l'istruttoria, trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento della dichiarazione della superficie vitata per la validazione dei dati e alla CCIAA, anche tramite posta elettronica, la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto. La richiesta di aggiornamento è redatta su apposita modulistica adottata secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a).

5. Successivamente alla validazione dei dati relativi alle iscrizioni la Direzione centrale procede al trasferimento informatico delle iscrizioni provvisorie alla CCIAA. La CCIAA controlla la corrispondenza tra la check list trasmessa dai CAA ed i dati trasferiti all'interno del proprio sistema informatico IC-DEIS e procede all'iscrizione provvisoria dandone comunicazione al produttore e al CAA competente.

6. L'iscrizione definitiva ha luogo una volta verificato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6.

7. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 065/Pres.

Legge regionale n. 8/2003. Art. 3, regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), ed in particolare quelle di cui all'art. 3, che affidano alla Regione il compito di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi mediante la concessione di contributi annui costanti e di contributi in conto capitale;

Vista altresì la disposizione di cui al comma 95 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), che aumenta l'entità dei suddetti contributi annui costanti, se destinati ai comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti;

Attesa la necessità di definire più puntualmente, in via regolamentare, le modalità procedurali nonché i criteri e gli indirizzi attuativi per la gestione dei summenzionati interventi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 193;

Visto il decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace n. 419/Cult. del 7 marzo 2006 con il quale si è provveduto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004), alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'art. 12 del testo regolamentare di cui alla citata deliberazione giunta;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2006

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti per il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi dall'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla legge comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, e soggetti privati convenzionati con i comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 1 gli interventi aventi ad oggetto:

- a) costruzione di nuovi impianti;
- b) completamento, ampliamento e miglioramento di impianti esistenti, comprese le opere accessorie;
- c) recupero, adeguamento, miglioramento e acquisizione in proprietà di impianti in disuso.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per «completamento» la realizzazione di opere atte a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi accessori mancanti o non sufficienti, necessari alla piena funzionalità dell'impianto, ivi compresi la messa a norma e l'abbattimento di barriere architettoniche;
- b) per «ampliamento» la realizzazione di opere destinate ad aumentare in modo significativo la possibilità di fruizione dell'impianto;
- c) per «miglioramento» la realizzazione di opere che comportino l'ottimizzazione funzionale dell'utilizzo dell'impianto;
- d) per «recupero» la realizzazione di opere volte a consentire il riutilizzo ovvero la riattivazione di impianti in disuso;
- e) per «adeguamento» la realizzazione di interventi volti a rendere l'impianto conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e sportiva.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.

Art. 4.

Tipologia di contributi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti tipi di contributo:

- a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni in misura del 7 per cento del capitale mutuato, e comunque entro il limite dell'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di riparto;
- b) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni in misura del 9 per cento del capitale mutuato, e comunque entro il limite dell'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di riparto, a sostegno degli interventi destinati ai comuni la cui popolazione è inferiore ai 1.500 abitanti;
- c) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per l'individuazione dei comuni di cui al comma 1, lettera b) si fa riferimento alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Art. 5.

Oggetto delle domande e modalità e termini di presentazione

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A, sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di archiviazione.

2. Le domande sono corredate degli atti legittimanti il legale rappresentante dell'ente richiedente, della relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza e del preventivo di spesa, come indicato nel modello di cui al comma 1.

3. Per ciascun esercizio finanziario ciascun richiedente può accedere al contributo per un unico intervento.

Art. 6.

Criteri di selezione e programmazione degli interventi

1. Le domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) interventi che attengono a discipline sportive carenti di impianti;
- b) interventi che hanno ad oggetto impianti scolastici;
- c) interventi che attengono ad impianti in località carenti;
- d) interventi che attengono ad impianti polifunzionali;
- e) interventi che hanno ad oggetto opere di messa a norma;
- f) interventi che hanno ad oggetto la prosecuzione ed il completamento della realizzazione dei progetti di impiantistica sportiva di rilevante impegno finanziario per gli enti locali;
- g) interventi che attengono alla struttura principale, avente funzione di servizio allo svolgimento delle attività sportive, e non alle sole opere accessorie;
- h) interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di lotti funzionali successivi a quelli già completati;
- i) interventi che hanno ad oggetto, in località carenti di strutture sportive, il recupero funzionale ovvero la riattivazione di impianti in disuso, o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto polifunzionali;
- l) interventi che hanno ad oggetto la trasformazione per uso polivalente di impianti esistenti.

2. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalità della legge, si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, nonché degli indirizzi di priorità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per lo sport di cui all'art. 2 della legge.

Art. 7.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge e di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti assegnatari presentano un piano finanziario di copertura dell'intera spesa, specificando, nel caso di contributi annui costanti, l'entità del mutuo da stipularsi.

3. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario previa presentazione al servizio del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, da stipularsi con l'istituto di credito prescelto secondo le condizioni di cui all'art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Variante e trasferimento

1. La realizzazione dell'intervento deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa al contributo.

2. Ogni variante che alteri sostanzialmente l'oggetto e le finalità dell'intervento per il quale il contributo è stato assegnato comporta la revoca del contributo stesso.

3. Non è ammesso il trasferimento del contributo già concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Art. 9.

Uso degli impianti

1. Il regolamento previsto all'art. 9, comma 2 della legge viene adottato anche nel caso in cui l'impianto venga affidato in gestione a terzi. Detto regolamento deve garantire l'accesso agli impianti alle associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza, sulla base di criteri obiettivi, imparziali ed omogenei per tipologia di utenza, e determinare l'importo delle relative tariffe, se previste.

Art. 10.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto per la redazione delle domande dall'art. 3, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, ancorché non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

2. Per l'anno 2006 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 5, comma 3.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*)

06R0219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 15 del 12 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 18 riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare l'art. 10 riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione della legge regionale 30 aprile 2004, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni transitorie;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge regionale n. 27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2004, n. 0237/Pres. che approva il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di nuovo regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della citata legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., così come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2006, n. 340;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione

Trieste, 14 marzo 2006

ILLY

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura.

Art. 1.

Finalità

1. L'amministrazione regionale tramite la direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito direzione centrale, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura, di seguito Centro

2. La sede del centro è presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine.

3. Il centro è aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli nonché ai soggetti privati.

4. Il centro funge da polo scientifico-tecnologico con la finalità di:

a) costituire e mantenere aggiornato un archivio omnicomprendente delle attività di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) favorire un efficace coordinamento ed integrazione tra i soggetti che, nell'ambito regionale, curano la ricerca di base, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare;

c) orientare l'attività di ricerca e innovazione;

d) trasmettere conoscenze al settore produttivo;

e) indirizzare la formazione e l'aggiornamento professionale;
 f) svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Art. 2.

Finanziamenti regionali ed ente beneficiario

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la direzione centrale, entro il limite dell'assegnazione annuale del fondo per l'innovazione di cui agli articoli 9 e 23-sexies della legge regionale n. 7/1999 («Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7») e successive integrazioni e modificazioni, prevista per tale finalità, sostiene fino al 100 per cento le spese per la costituzione e l'avviamento del Centro nonché le spese annuali di gestione.

2. Il beneficiario degli interventi regionali all'Università degli studi di Udine, di seguito università, che, ai fini del presente regolamento, agisce direttamente o tramite le proprie aziende speciali.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Per spese ammissibili al finanziamento regionale s'intendono:

a) spese di costituzione quali spese notarili, di consulenza e di registrazione;

b) spese di avviamento quali spese necessarie per l'eventuale adattamento dei locali che ospitano il Centro, spese di arredo dei locali, spese per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione, spese per specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio;

c) spese di gestione quali spese per il personale direttamente imputabili all'attività del Centro, spese per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di specifici progetti, spese per attività di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione, spese per la sede, ovvero canoni e spese per le utenze telefoniche, elettriche e simili esclusivamente imputabili all'attività del Centro, spese per consulenze, spese generali, di cancelleria e postali.

Art. 4.

Documentazione giustificativa delle spese

1. Anteriormente all'assunzione delle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il beneficiario presenta apposita relazione e specifico preventivo di spesa.

Anteriormente altresì all'assunzione delle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta alla Direzione centrale apposita relazione in ordine ai programmi da attuare e alle spese da sostenere nonché copia del relativo piano di spesa, approvato dai competenti organi accademici.

2. La direzione centrale comunica successivamente al beneficiario le proprie determinazioni in relazione alle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

Art. 5.

Rendicontazione

1. Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) presenta alla direzione centrale apposita istanza corredata da regolari fatture o atti equipollenti.

2. Per ottenere il pagamento delle spese di gestione di cui art. 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta annualmente apposita istanza, corredata da una relazione dell'attività svolta nonché dal rendiconto in conformità all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso») - approvato dai competenti organi accademici.

3. La direzione centrale che concede i finanziamenti può effettuare verifiche contabili.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento la domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione su *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In via ordinaria la domanda è presentata entro il 31 dicembre ciascun anno per l'attività dell'anno successivo.

Art. 7.

Norma abrogativa

1. Il decreto del residente della Regione 15 luglio 2004, n. 0237/Pres., è abrogato.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n. 070/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare l'art. 7 inerente gli interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni transitorie;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge regionale n. 27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres. che approva il regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione nel settore agricoltura;

Vista la decisione C(2005) 90 dell'11 gennaio 2005 con la quale la Commissione europea ha considerato il regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per la sola parte riguardante gli aiuti al settore agricolo, mentre per i settori pesca ed acquacoltura interverrà separata decisione;

Vista la decisione C(2005)5828 del 19 dicembre 2005 con la quale la Commissione europea, approvando lo schema di regolamento regionale, ha considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, anche gli aiuti al settore pesca ed acquacoltura previsti dal medesimo art. 7 della legge regionale n. 11/2003;

Rilevata pertanto la necessità di adottare il regolamento di attuazione dell'art. 17 della già citata legge regionale n. 26/2005, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello relativo al settore dell'agricoltura, già vigente, e a quello della pesca ed acquacoltura il cui schema definitivo, come detto, è già stato approvato dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della normativa, rivedere il sistema di attribuzione del punteggio di cui all'art. 4, comma 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres., determinato in base alla valutazione della Commissione di esperti;

Ritenuto altresì necessario introdurre i seguenti elementi innovativi, che peraltro non hanno rilevanza alcuna sulle regole comuni della concorrenza:

a) integrare la documentazione che correda le domande presentate dai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., attraverso l'acquisizione del *curriculum vitae* del responsabile scientifico del progetto e l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni afferente al soggetto richiedente, nonché dall'elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale;

b) redigere le domande di contributo dei progetti presentati, sulla relativa modulistica predisposta dall'amministrazione regionale e resa disponibile sul sito internet della Regione;

c) anticipare al 31 agosto di ciascun anno il termine, previsto dall'art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., entro cui la Direzione centrale provvede a stilare le graduatorie dei progetti ammissibili;

d) precisare che, nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie di cui all'art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto nell'eventualità che la percentuale di contributo concedibile sulla spesa ammessa - condizionata dalla disponibilità finanziaria - sia inferiore rispetto quella massima prevista dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Regione; in caso di non assenso, il richiedente che immediatamente segue in graduatoria può accedere, alle medesime condizioni, al contributo previsto;

e) precisare che nei confronti dei beneficiari individuati dall'art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., la rendicontazione delle spese sostenute avviene mediante idonea documentazione;

Ritenuto infine di precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalle domande di contributo presentate entro i termini previsti dallo stesso regolamento;

Considerato che la nuova base normativa è identica alla precedente e che, conseguentemente il presente provvedimento sarà oggetto di comunicazione alla Commissione europea, in quanto gli aiuti ivi previsti sono eguali a quelli già approvati dall'Autorità comunitaria per le medesime finalità;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., così come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 402 del 3 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è oggetto di comunicazione alla Commissione europea in quanto trattasi di un testo con base normativa e finalità dal contenuto identico a quello della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, le cui normative di attuazione sono già state giudicate dalla Commissione europea compatibili con il mercato comune.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2006

ILLY

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Art. 1.

Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificità (A.S.), nonché a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.

Art. 2.

Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e dell'itticoltura;

c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente;

Art. 3.

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 1 sono:

a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato, operanti sul territorio regionale;

b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

2. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 2 sono:

a) le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale;

b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto ittico. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di seguito - Direzione centrale entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno.

2. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e dell'art. 3, comma 2, lettera a), redatte sui modelli predisposti dall'amministrazione regionale e resi disponibili sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'art. 1 con relative motivazioni sulla utilità per l'impresa di tali iniziative;

b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali ad esempio: personale, attrezzature, impianti;

c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruità rispetto agli obiettivi programmati.

3. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), redatte su modello predisposto dall'amministrazione regionale e reso disponibile sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzia in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'art. 1 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione deve contenere, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione, professionalità impiegate;

b) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;

c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, riferite al soggetto richiedente;

d) elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale;

e) preventivo di spesa articolato per le diverse voci;

f) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti.

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una commissione di esperti composta da cinque membri di cui tre designati dal direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal direttore centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal direttore centrale attività produttive. La commissione è coordinata dal direttore del servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo di seguito servizio competente della direzione centrale con funzioni di presidente. Per ciascun componente effettivo è nominato un sostituto che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

2. Il presidente della commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il presidente della commissione può far partecipare ai lavori della commissione esperti, senza diritto di voto.

5. La commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorità distinte in funzione della tipologia dei richiedenti:

a) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e dell'art. 3, comma 2, lettera a), la commissione attribuisce un valore variabile da uno a otto punti basando la valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria;

b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), la commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:

Progetti per quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 20%	(per ogni unità percentuale in più) 0,2 punti
Valutazione sull'attività di ricerca ovvero sull'attività diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione svolta negli ultimi cinque anni dal soggetto istante	da 1 a 5 punti
Numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale	fino a 2 = 1 punto da 3 a 5 = 2 punti più di 5 = 3 punti
Valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento e possibili ricadute sul territorio regionale	da 1 a 8 punti

Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al progetto. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno il servizio competente della direzione centrale provvede a stilare le due graduatorie dei progetti ammissibili di cui al comma 5, lettere a) e b), in base alla valutazione effettuata dalla commissione di esperti. Le domande non ammissibili vengono restituite ai soggetti istanti.

7. Il servizio competente della direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

8. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Nell'eventualità che la percentuale di contribuzione spettante sulla spesa ammissibile sia inferiore a quella massima consentita dal presente regolamento nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione delle rispettive graduatorie, va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte dei richiedenti stessi; in caso di mancato assenso il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

9. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 6 è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:

a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:

- 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
- 4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

- 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.

2. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ammesse le spese relative alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti e dello sforzo da pesca;

b) promozione dell'uso di attrezzi o metodi più selettivi e promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;

c) iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;

d) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

e) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;

f) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura ai fini dell'appuntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;

g) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

h) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

i) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;

j) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;

k) creazione di valore aggiunto nei prodotti;

l) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione di mercato;

m) progetti finalizzati alla regolamentazione e razionalizzazione di attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano e Grado;

n) spese generali come: onorari per la progettazione, direzione lavori, predisposizione di atti necessari per l'ottenimento di incentivi, spese notarili, acquisizione di brevetti e licenze, spese per l'ottenimento di eventuali garanzie fidejussorie, fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento.

3. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese:

a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario - direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purché l'attribuzione del progetto risulti da un valido documento interno e le presenze con le relative attività svolte siano evidenziate in un apposito registro;

b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto;

c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto;

d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura di interesse diffuso a più soggetti economici, commissionati ad università e centri di ricerca;

e) il costo di attività di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso.

4. Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 10 marzo 2004, n. 448/2004; in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'IVA.

5. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda e di accettazione della stessa con effetto vincolante da parte dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli anticipi.

6. Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non può essere superiore a € 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e a € 500.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c). In ogni caso, per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, l'importo massimo ammissibile a contributo non può superare quello determinato a norma dell'art. 7 del Regolamento (CE) 1257/1999 così come definito nella misura a) — Investimenti nelle aziende agricole — del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione (CE) n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, (di seguito P.S.R.).

7. La spesa ammissibile per gli interventi nel settore dell'itticoltura non può essere superiore a € 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) ed a € 400.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

8. Per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi di cui all'ultimo trattino del punto 14.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, nel qual caso tra le due possibilità è concesso l'aiuto di entità superiore. L'ammissibilità delle spese è valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.

Art. 7.

Percentuali di contribuzione

1. Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:

a) il contributo è concesso ai beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nei limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site in zone svantaggiate di cui al Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; tali percentuali sono ulteriormente elevate al 45% e 55% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'inseadimento;

b) le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a favore delle imprese agricole possono essere aumentate rispettivamente del 20% e del 25% relativamente ai soli costi aggiuntivi ammissibili relativi agli investimenti che a giudizio della commissione di esperti di cui all'art. 4 riguardano il punto 4.1.2.4 dei richiamati orientamenti comunitari in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali che, specificatamente, fa riferimento agli investimenti che vanno al di là delle norme minime comunitarie in vigore o agli investimenti finalizzati all'adempimento di norme minime di nuova introduzione e nel presupposto che detti investimenti non comportino un aumento della capacità produttiva;

c) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto già stabilito nel P.S.R.;

d) la percentuale massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali è, in ogni caso, limitata al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

e) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agroindustriali sono quelli previsti dal capo II del regolamento applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. Gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto già stabilito nel P.S.R.; in particolare, non può essere concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o commercializzazione nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

f) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

g) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sottosettore, considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori, o sottosettori;

2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;

3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

h) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, lettera g), l'intensità massima dell'aiuto erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI.

2. Per gli interventi riservati al settore dell'itticoltura:

a) le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), devono essere di interesse collettivo e prevedere l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

b) i risultati delle ricerche proposte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), devono essere messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sotto settore, considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori, o sottosettori;

2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;

3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

d) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera c), l'intensità massima dell'aiuto erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI.

Art. 8.

Documentazione da presentare a consuntivo

1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, è tenuto a presentare alla direzione centrale la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, ovvero con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), per quanto attiene i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9.

Rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (punti 4 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) nonché in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all'art. 4, sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 11.

Norma abrogativa

1. Il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres., è abrogato.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2006, n. 071/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 9 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 «Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici, anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del predetto Co.Re.Com.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres., che ha approvato il regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione delle emittenti private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001;

Ravvisata la necessità di ridefinire con un nuovo atto regolamentare, adeguato alla mutata situazione nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva privata locale e alle finalità attuali dell'amministrazione regionale, i criteri e le modalità per l'individuazione annuale delle emittenti radiotelevisive convenzionabili con l'amministrazione regionale, tenendo conto, in particolare, della rilevante importanza assunta dalle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti di interesse specificamente regionale;

Ritenuto altresì di riconsiderare, nel nuovo atto regolamentare, il ruolo e l'importanza delle emittenti televisive che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti in una delle lingue minoritarie ammesse a tutela ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione dell' specificità etnico-culturali regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni di cui sopra, all'adozione di un nuovo testo regolamentare recante modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, come previsto dal succitato art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001;

Visto l'allegato testo regolamentare in merito predisposto dall'ufficio stampa della Presidenza della Regione e ritenuto di approvarlo;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato e integrato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 marzo 2006, n. 437;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2006

ILLY

Regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), definisce le modalità ed i criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni consiliari.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

1. Le emittenti televisive di cui all'art. 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) titolarità di concessione ministeriale;
- b) fatturato pari ad almeno euro 154.937,06, realizzato nell'anno precedente a quella della presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- c) trasmissione di almeno due telegiornali al giorno, della durata minima di quindici minuti ciascuno;
- d) disponibilità e impegno alla realizzazione di «format» di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali almeno due con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale, secondo la vigente normativa;
- f) sede principale ed operativa dell'emittente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, oppure significativa «audience» nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70 per cento della popolazione regionale, oppure proprietà o disponibilità in convenzione di almeno una struttura per l'informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego di personale in conformità a quanto previsto dalla lettera e).

2. Per le emittenti televisive che trasmettono giornalmente almeno due notiziari autoprodotti in lingua slovena, friulana, tedesca e nelle altre lingue ammesse a tutela ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, si prescinde dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).

3. Le emittenti radiofoniche di cui all'art. 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) titolarità di concessione ministeriale;
- b) trasmissione di notiziari giornalieri autoprodotti di carattere locale;
- c) presenza all'interno dell'emittente di almeno un responsabile dell'informazione iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Art. 3.

Domanda di inserimento e documentazione

1. I soggetti titolari di emittenti televisive e radiofoniche private locali interessati all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 devono presentare all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda di inserimento.

2. Per le emittenti televisive, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della società o altro ente richiedente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la titolarità della predetta concessione e gli estremi identificativi della medesima;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in conformità a quanto previsto dall'art. 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2;
- c) dichiarazione attestante la disponibilità e l'impegno alla realizzazione di «format», in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
- f) copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della domanda.

3. Le emittenti che non trasmettono il dato relativo al fatturato, in quanto rientranti nella condizione di cui all'art. 2, comma 2, come desumibile dall'esame del palinsesto di cui al comma 2, lettera e), devono in ogni caso evidenziare esplicitamente nella domanda la sussistenza di tale condizione.

4. Per le emittenti radiofoniche, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della società o altro ente richiedente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la titolarità della predetta concessione e gli estremi di identificazione della medesima;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'indicazione della media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente alla presentazione della domanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 4;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'elencazione dei comuni coperti dal segnale dell'emittente;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
- e) copia fotostatica della tessera d'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti di almeno un responsabile dell'informazione dell'emittente;
- f) copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della domanda.

5. Le attestazioni di cui ai commi 2 e 4 possono essere prodotte anche con un'unica dichiarazione sostitutiva, purché questa riporti chiaramente e ordinatamente tutte le singole indicazioni richieste. In tema di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, si applica l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine. In caso di recapito a mano o tramite corriere il rispetto della data di scadenza è comprovato dal protocollo dell'ufficio competente. Le istanze inviate fuori da detti termini non sono prese in considerazione.

Art. 4.

Indicazione del fatturato

1. Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora il soggetto richiedente gestisca anche attività diverse da quella dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'indicazione dei dati relativi al fatturato deve riferirsi esclusivamente all'esercizio dell'attività televisiva o radiofonica svolta dall'emittente.

Art. 5.

Modalità di formazione dell'elenco

1. L'Ufficio stampa della Presidenza, verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo delle domande e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 3, provvede a redigere l'elenco di cui all'art. 1.

2. L'elenco, le domande e la documentazione di cui al comma 1 vengono quindi trasmessi al Co.Re.Com. che esprime il proprio parere entro il successivo 31 gennaio.

3. Sulla base del parere di cui al comma 2, il capo ufficio stampa della presidenza provvede con proprio decreto all'adozione dell'elenco. Il decreto medesimo viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti richiedenti.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per le sole emittenti radiofoniche, la domanda di inserimento e la documentazione di cui all'art. 3, commi 1 e 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il Co.Re.Com. esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 11/2001 per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione regionale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17
marzo 2006, n. 073/Pres.

Regolamento recante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0393/2004 in materia di pesca e acquacoltura. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0393/Pres. di data 24 novembre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, nn. 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura»;

Preso atto che a seguito della presentazione delle domande di cui al sopracitato regolamento, nell'anno 2005 non sono state utilizzate tutte le risorse rese disponibili sul capitolo 6283 per gli interventi in parola;

Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese del settore ittico;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 marzo 2006, n. 465;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0393/Pres. di data 24 novembre 2004», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Trieste, 17 marzo 2006

ILLY

Regolamento recante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0393/Pres. di data 24 novembre 2004

Art. 1.

Apertura termini

1. I termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0393/Pres. di data 24 novembre 2004 recante «Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura», pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 52 di data 29 dicembre 2004, sono riaperti.

Art. 2.

Presentazione domande

1. Le domande di cui all'art. 1 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0265

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 69 (Istituzione della riserva naturale regionale guidata «Borsacchio» nel comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della legge regionale n. 6/2005 recante: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2005) e 1 della legge regionale n. 33/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 12 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 69 e 162 della legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e 1 della legge regionale n. 33/2005.

1. La rubrica dell'art. 69 (istituzione della riserva naturale regionale guidata «Borsacchio» nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) della legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) è sostituita con «Istituzione della riserva naturale guidata «Borsacchio» nei comuni di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Giulianova (Teramo)».

2. Il comma 1, dell'art. 69 della legge regionale n. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«1. È istituita la riserva naturale guidata «Borsacchio» nel territorio dei comuni di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Giulianova (Teramo).»

3. Al comma 2, dell'art. 69, della legge regionale n. 6/2005 dopo «Roseto degli Abruzzi» sono aggiunte le parole «e Giulianova», le parole «scala 1:25.000» sono sostituite con «scala 1:5000» e le parole «ha 110» sono sostituite con «ha 1100».

4. Al comma 4, dell'art. 69, della legge regionale n. 6/2005, dopo le parole «Roseto degli Abruzzi» sono aggiunte le seguenti «quale comune capofila».

5. Il comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova definiscono, mediante apposita intesa, l'organo di gestione della riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della riserva stessa.»

6. Ai commi 5, 7 8, 9, 10, 12. 15 e 16 dell'art. 69 della legge regionale n. 6/2005 dopo la parola «Comune» e aggiunta la parola «gestore».

7. Alla lettera *r*) del comma 1.9, dell'art. 69, della legge regionale n. 6/2005, le parole «se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti» sono soppresse.

8. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 162 della legge regionale n. 6/2005 sono abrogati.

9. Il comma 68 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2005 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 maggio 2006

DEL TURCO

06R0283

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-024) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 6 1 7 *

€ 2,00